



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI
MINI-ALLOGGI NON AVENTI CARATTERISTICHE DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 48
del 23/04/2004**

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 29/04/2011
Esecutiva il 19/05/2011



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DI MINI-ALLOGGI NON AVENTI CARATTERISTICHE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione di mini-alloggi non aventi caratteristiche di Edilizia Residenziale Pubblica.

ART. 2

Stante la destinazione funzionale dei mini-alloggi ne possono chiedere l'assegnazione coloro che sono:

- in possesso della cittadinanza italiana;
- in possesso della residenza anagrafica nel Comune di Castagneto Carducci;
- in carico al Servizio di Assistenza Sociale Professionale – Società della Salute B.V.C.
- non proprietari, a qualsiasi titolo, di altra adeguata unità immobiliare nel territorio nazionale;
- in una situazione di emergenza abitativa grave.

Possono presentare domanda coloro che:

- 1) abitano in alloggio impropriamente adibito ad abitazione o procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica.
Tale requisito deve essere certificato dall'Azienda U.S.L. n. 6.
- 2) Abitano in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento eseguito o immediatamente eseguibile di sfratto.
Tale requisito deve essere documentato.
- 3) Abitano in alloggio con condizioni di assoluta antigienicità – anche se di proprietà - (ritenendosi tale quello sprovvisto di tutti i servizi igienico-sanitari, o di allacciamento a reti o impianti di fornitura di acqua potabile o che sia posto al piano terreno o seminterrato e con umidità permanente causata da capillarità diffusa ineliminabile se non con straordinari interventi manutentivi).
Tale requisito deve essere certificato dall'Azienda U.S.L. n. 6.

Costituiscono priorità:

- a) richiedenti che abbiano superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia;
- b) richiedenti affetti da handicap (Legge n. 104/92) o con invalidità civile superiore a 2/3, certificato da parte dell'autorità sanitaria competente;
- c) situazione di disagio economico comprovata da apposita certificazione I.S.E.E. non superiore a € 7.700,00, minimo vitale, salvo la presenza di un dettagliata relazione del Servizio Sociale della Società della Salute B.V.C.

ART. 3

Il Funzionario Responsabile dell'Area 3 Servizi Sociali e Culturali, esaminate le domande pervenute, disposti gli opportuni accertamenti da parte degli organi tecnici ed amministrativi del Servizio di Assistenza Sociale, con atto motivato, provvede all'assegnazione dei mini-alloggi tra coloro che ne hanno fatto richiesta.



ART. 4

L'assegnatario dovrà corrispondere al Comune un importo economico forfettario mensile determinato annualmente dall'Area 3 Servizi Sociali e Culturali sulla base della spesa annuale di manutenzione ordinaria sostenuta dal Comune per il complesso degli alloggi-parcheggio nell'anno precedente, appositamente rendicontata dall'Area 5 Governo del Territorio.

ART. 5

L'assegnazione decade automaticamente:

- a) per la decadenza dei requisiti che hanno portato all'assegnazione
- b) per gravi danni arrecati all'unità immobiliare
- c) per mancato utilizzo dell'unità immobiliare per un periodo continuativo di 3 (tre mesi) e senza giustificato motivo;
- d) per un utilizzo diverso dal residenziale;
- e) per ospitare, senza autorizzazione, persone terze;
- f) per mancata corresponsione per oltre 4 (quattro) mesi dell'importo mensile dovuto a copertura delle spese di ordinaria manutenzione degli alloggi-parcheggio;
- g) per adibire l'alloggio ad attività illecite ed immorali;
- h) per sopravvenuta disponibilità di un'altra adeguata unità immobiliare;
- i) per il superamento del disagio economico che aveva portato all'assegnazione. A tal fine, la situazione reddituale degli assegnatari è aggiornata una volta l'anno relativamente ai redditi conseguito nell'anno precedente mediante la produzione della dichiarazione ISEE del nucleo familiare integrata da relazione del Servizio di Assistenza Sociale Professionale .

ART. 6

Le domande per l'assegnazione delle suddette unità immobiliari sono presentate al Comune di Castagneto Carducci entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso che rende nota la disponibilità di detti alloggi.

Della disponibilità ne sarà dato avviso ai cittadini mediante l'affissione di manifesti all'Albo Pretorio del Comune, nelle sedi decentrate, nelle bacheche delle sedi delle varie associazioni culturali - ricreative - assistenziali locali.